

Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B 23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029 Fax: +39 039 9908118

N.46

News per i Clienti dello studio

Del 26 novembre 2020

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Il compenso incassato dal professionista "minimo" dopo la cessazione dell'attività è tassato come reddito diverso

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con risposta interpello 2.9.2020 n. 299, l'Agenzia delle Entrate ha definito il trattamento ai fini reddituali del compenso fatturato dal professionista durante il regime di vantaggio (ex DL 98/2011), ma incassato successivamente alla chiusura della partita IVA. Atteso che, nel caso specifico oggetto di interpello, non è possibile riscontrare la sussistenza, al momento dell'incasso del compenso, dei presupposti tipici dell'esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo, così come definiti nell'art.53 co. 1 del TUIR, **l'Agenzia propende per dichiarare tale compenso come reddito** diverso (art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR), indicandolo nel quadro RL (rigo RL15 - redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale) del modello REDDITI PF. È giusto il caso di ricordare, però, che in merito alla determinazione del reddito in caso di cessazione dell'attività in presenza di ricavi e compensi fatturati e non ancora riscossi, ovvero costi ed oneri per i quali manca ancora la manifestazione numeraria, la circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. 17 (§ 5.1) aveva specificato che il contribuente soggetto al regime di vantaggio che intenda cessare l'attività, fino a conclusione delle operazioni relative alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti: i) è tenuto ad adempiere gli obblighi dichiarativi, compilando il quadro LM del modello REDDITI PF; ii) non può chiudere la partita IVA. In alternativa, in ragione delle modeste dimensioni dell'attività soggetta a tale regime, il contribuente **può scegliere di determinare il reddito relativo all'ultimo anno di** attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell'anno manifestazione finanziaria, in deroga, quindi, al principio di cassa. Analoga impostazione è stata assunta nell'ambito del regime forfetario con la circ. 4.4.2016 n. 10 (§ 4.3.5).



Premessa

Con la risposta a interpello 2.9.2020 n. 299, l'Agenzia delle Entrate ha definito **il trattamento ai fini reddituali del compenso fatturato dal professionista durante il regime di vantaggio** (ex DL 98/2011), ma <u>incassato successivamente alla chiusura della partita IVA.</u>

Fattispecie oggetto di interpello

Il caso esaminato riguarda un **professionista che nel 2017 ha chiuso la partita IVA** in regime di vantaggio e **ha trasferito la residenza all'estero**. Nel 2019 **gli sono stati liquidati alcuni crediti relativi ad un patrocinio esercitato a spese dello Stato** per i quali era stata emessa regolare fattura elettronica.

Osserva

L'istante chiede **ragguagli in merito alle modalità di indicazione in dichiarazione** di quanto incassato dopo la cessazione dell'attività, **posto che non risulta possibile inserire l'importo nel quadro LM del modello REDDITI PF in assenza di una partita IVA attiva**.

Cessazione dell'attività per soggetti in regime di vantaggio e forfetario

In merito alla determinazione del reddito in caso di **cessazione dell'attività in presenza di ricavi e compensi fatturati e non ancora riscossi**, ovvero costi ed oneri per i quali manca ancora la manifestazione numeraria, la circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. 17 (§ 5.1) aveva specificato che, **nell'ambito del regime di vantaggio** (a prescindere dal tipo di attività esercitata, d'impresa o di lavoro autonomo), **trovano applicazione i chiarimenti forniti con riferimento all'attività professionale**.

Osserva

Secondo i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2007 n. 11 (§ 7.1), l'attività del professionista, in sostanza, non può considerarsi cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale.

Pertanto, il contribuente **soggetto al regime di vantaggio che intenda cessare l'attività**, fino a conclusione delle operazioni relative alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti:

- → è tenuto ad adempiere gli obblighi dichiarativi, compilando il quadro LM del modello Redditi PF;
- → non può chiudere la partita IVA.

Osserva

In alternativa, in ragione delle modeste dimensioni dell'attività soggetta a tale regime, il contribuente può scegliere di determinare il reddito relativo all'ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell'anno manifestazione finanziaria, in deroga, quindi, al principio di cassa. Analoga impostazione è stata assunta nell'ambito del regime forfetario con la circ. 4.4.2016 n. 10 (§ 4.3.5).

Qualificazione reddituale come reddito diverso

Con riferimento al caso oggetto di interpello, **l'Agenzia delle Entrate rileva che**, al momento dell'incasso del compenso, **non è possibile riscontrare in capo al contribuente i presupposti tipici dell'esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo**, così come definiti nell'art. 53 co. 1 del TUIR.

Osserva

In mancanza del requisito soggettivo dell'abitualità, che è alla base delle attività di lavoro autonomo professionali, l'Agenzia propende, pertanto, per dichiarare il compenso incassato dopo la chiusura della partita IVA come reddito diverso (art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR), indicandolo nel quadro RL (rigo RL15 - redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale) del modello REDDITI PF 2020.

Rilievi critici

Secondo l'impostazione che sembrava emergere dalla circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2007 n. 11 (§ 7.1, relativo alla natura dei corrispettivi incassati a seguito della cessione della clientela), il compenso originato da una prestazione resa nell'esercizio di un'attività professionale avrebbe mantenuto la sua qualificazione reddituale anche se incassato successivamente alla cessazione dell'attività.

Osserva

Come rilevato anche nella circ. CNDCEC 12.5.2008 n. 1/IR (§ 7) a commento della circolare citata, riguardo alla qualificazione reddituale del corrispettivo, la sua rilevanza nell'ambito della categoria dei redditi di lavoro autonomo dipende, pur sempre, dal momento in cui l'operazione viene effettuata.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti